



CITTÀ DI MONTALBANO JONICO

Provincia di Matera



pec: comune.montalbano@cert.ruparbasilicata.it sito web www.comune.montalbano.mt.it

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Reg.Gen.diSegr.N.99 del 01/02/2021	Reg. Area Tecnica n. 34 del 28.01.2021
---------------------------------------	--

OGGETTO	ATTO DI ACQUISIZIONE COATTIVA SANANTE AI SENSI DELL'ART. 42 BIS DEL DPR N. 327/2001 E SS.MM.II. DI TERRENI OCCUPATI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA COSTRUTTIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA EX LEGE 167/62
----------------	--

IL RESPONSABILE P.O. DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE:

- che con deliberazione di C.C. n. 309 del 1.12.1972 il Comune di Montalbano Jonico individuava, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 della Legge 865/71, **per la realizzazione di un programma costruttivo di edilizia residenziale pubblica ex lege 167/62**, l'area di mq 4.650 in località Muro Nuovo, identificata in Catasto al fg 40 part. 34 intestata a Federici Francesco per 1/2 e Federici Filomena per 1/2 – partita 11721, e delegava le relative procedure espropriative all'I.A.C.P. di Matera;
- che le procedure espropriative non venivano definite con l'adozione, nei termini di legge, del decreto di occupazione permanente dell'area;
- che con atto di citazione notificato il 22.04.1988, i proprietari (di seguito "eredi Federici") convenivano, quindi, in giudizio il Comune e l'I.A.C.P. per sentirli condannare in solido, in via principale, alla restituzione dei terreni occupati illegittimamente e, in via subordinata, per l'ipotesi di irreversibile loro trasformazione, al risarcimento di tutti i danni subiti a seguito della perdita della proprietà;
- che, nell'ambito del suddetto giudizio, con la sentenza del Tribunale di Matera n. 953/2003, confermata in appello, veniva accertata l'illegittima occupazione dell'area di proprietà degli eredi Federici come individuata nella Consulenza Tecnica di Ufficio a firma dell'Ing. Romualdo Costa depositata in data 07.09.2001 nel Giudizio n. 645/88 R.G. del Tribunale di Matera, nonché la sua irreversibile trasformazione per l'avvenuta realizzazione di opere pubbliche in assenza di un valido ed efficace titolo ablatorio, e veniva conseguentemente riconosciuto il diritto dei proprietari al risarcimento del danno derivatone;
- che, nelle more del giudizio di Cassazione, con le deliberazioni di C.C. n. 65 del 22.12.2008 e n. 2 del 26.1.2009 e di G.C. n. 33 del 9.2.2009, il Comune decideva di transigere la lite con gli eredi Federici, ed approvava, a tal fine, due schemi di transazione da sottoscrivere con gli interessati e con l'A.T.E.R. (già I.A.C.P.) di Matera, di cui uno diretto a risolvere i giudizi pendenti tra eredi Federici, Comune di Montalbano Jonico e A.T.E.R. di Matera, e l'altro finalizzato a disciplinare i rapporti interni tra A.T.E.R. di Matera e Comune di Montalbano Jonico, a loro volta obbligati in solido nei giudizi;
- che entrambe le transazioni venivano sottoscritte dalle parti in data 10.02.2009, con contestuale pagamento di ogni somma ancora dovuta agli eredi Federici a fronte della irreversibile trasformazione dell'area individuata con le particelle 34/a, 34/b, 34/c e 34/d nella citata C.T.U.;
- che, in particolare, con la transazione sottoscritta tra gli eredi Federici, il Comune di Montalbano Jonico e l'A.T.E.R. di Matera, le parti prevedevano che, a fronte del pagamento della somma ivi transattivamente determinata a titolo di risarcimento del danno, *"L'area posta in località Muro Nuovo, confinante con proprietà demanio dello Stato, proprietà comunale e rimanente proprietà della ditta, riportata in catasto particella 34/a, 34/b, 34/c e 34/d, ovvero quelle odierne corrispondenti, foglio 40, partita 11721 intestata a Ricapito Celestina per 1/12, Federici Francesco per 1/12, Federici Italo per 1/12, Federici Filomena in Santacesarea per 1/4, Tripaldi Elena per 1/4 e Tripaldi Giuseppe per 1/4, verrà formalmente acquisita al patrimonio del Comune di Montalbano Jonico e dell'ATER di Matera, giusta atto unilaterale di acquisizione ai sensi del TU. delle Espropriazioni per P.U. che verrà redatto successivamente e per effetto della presente scrittura transattiva. Le procedure di trascrizione nei Registri Immobiliari di Matera del predetto atto unilaterale di acquisizione, nonché di accatastamento, volturazione e successive eventuali saranno effettuate dal Comune di Montalbano Jonico, a cure e spese dello stesso"* (art. 7 della transazione tra eredi Federici, Comune di Montalbano Jonico e ATER di Matera);

CONSIDERATO

- che per consolidata giurisprudenza in caso di occupazione illegittima di un terreno privato per la sopravvenuta illegittimità del procedimento, l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante spetta alla competenza del Consiglio ai sensi dell'art.

42 comma 2 lett. b) e l) d.lgs. n. 267 del 2000 (Cons. Stato, sez. IV, 29 agosto 2013 n. 4318; id., sez. IV, 4 aprile 2013, n. 4445, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 21 giugno 2013 n. 1500; in fattispecie analoga, Cons. Stato sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6195, T.A.R. Toscana Sez. I 25/02/2016 n. 348, T.A.R. Lazio Sez. II Bis Roma n. 1304 del 30.01.2020);

- che l'atto di acquisizione sanante, per i profili di discrezionalità che lo caratterizzano, esorbita dalla competenza dell'ufficio per le espropriazioni di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 327 del 2001 – limitata agli atti meramente esecutivi della procedura ablatoria rituale – per rientrare nelle attribuzioni del Consiglio in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, di cui all'art. 42 D.lgs. n. 267 del 2000;

DATO ATTO, pertanto,

- che in osservanza a quanto esposto nei commi precedenti nonché in esecuzione della suddetta transazione, con deliberazione di C.C. n. 20 del 25.06.2014 il Comune disponeva di procedere all'acquisizione al suo patrimonio indisponibile, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e ss.mm.ii., dell'area *"individuata come particelle 34/a, 34/b, 34/c e 34/d del fg. 40 nella Consulenza Tecnica di Ufficio a firma dell'Ing. Romualdo Costa depositata in data 07.09.2001 nel Giudizio n. 645/88 R.G. del Tribunale di Matera, in Catasto ex particella 1137, foglio 40, partita 11721, nonché quale area di sedime dei due fabbricati realizzati dall'A.T.E.R. accatastati come particelle n. 513 e 514 del medesimo foglio 40"*;
- che l'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 prevede, infatti, che *"Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale (...)"*;
- che il medesimo art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 prescrive, altresì, che il provvedimento di acquisizione deve essere notificato ai proprietari, comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme a questi dovute ed è soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari;
- che la suddetta norma trova applicazione anche ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore purché sia rinnovata dall'amministrazione precedente la valutazione discrezionale di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione;
- che tale valutazione, già compiuta al momento della sottoscrizione dell'atto di transazione con gli eredi Federici del 10.02.1999, è stata rinnovata dal Comune con la citata deliberazione di C.C. n. 20 del 25.06.2014 nella quale è stato dato atto, in particolare, della irreversibile trasformazione dell'area per la soddisfazione di interessi pubblici ancora attuali e prevalenti e non altrimenti perseguibili;
- che, in particolare:
 - l'area individuata nella più volte citata C.T.U. con le particelle 34/c e 34/d, in parte, *"ha subito un'irreversibile trasformazione con l'edificazione e le sistemazioni esterne"* e, per la restante parte, *"risulta non utilizzata pur se attraversata da una condotta fognaria interrata. Essa costituisce, infatti, pertinenza inscindibile del lotto fondiario, malgrado non siano state completate le opere previste nel progetto e che riguardano il proseguimento della viabilità di penetrazione con slargo a pipetta e circostante area a verde"*;
 - l'area limitrofa, individuata in C.T.U. con le particelle 34/a e 34/b, invece, risulta, in parte, *"incorporata con recinzione nel complesso della Chiesa che vi ha realizzato un campetto da gioco"*, e, per la restante parte, utilizzata *"per collegare la viabilità di P.R.G. con la bretella di penetrazione al complesso edilizio A.T.E.R., altrimenti intercluso"*;
- che, in considerazione di quanto sopra, al fine di definire compiutamente tutti gli interessi coinvolti nella vicenda ablatoria, con la citata deliberazione di C.C. n. 20 del 25.06.2014, il Comune ha già disposto anche che le suddette particelle 34/c e 34/d, una volta acquisite al patrimonio dell'Amministrazione comunale, dovranno essere concesse in diritto di superficie all'A.T.E.R. di Matera ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che occorre procedere alla trascrizione dei diritti immobiliari esistenti sulle particelle per come acquisiti con la richiamata delibera di Consiglio Comunale n.20 del 25.6.2014;

CONSIDERATO che per il trasferimento dei diritti di cui trattasi, come indicato nella citata delibera, si è provveduto al pagamento degli indennizzi spettanti;

TENUTO CONTO che con il pagamento integrale delle somme liquidate con l'atto transattivo, vengono meno le condizioni sospensive al trasferimento del diritto di proprietà in capo all'Amministrazione precedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis, 4 comma, del DPR 327/2001;

STANTE LA NECESSITÀ di procedere alla trascrizione, in favore del patrimonio indisponibile del Comune di Montalbano, dei diritti esistenti sulle aree interessate dalla procedura sanante, per come descritte nel dispositivo della presente determina;

CONSIDERATO che le opere di cui trattasi godono delle agevolazioni reintrodotte dall'art 4-ter del D.L. 12 settembre 2014 n. 133 che così recita: "AL COMMA 4 DELL'ARTICOLO 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2011, N. 23, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, E' AGGIUNTO, IN FINE, IL SEGUENTE PERIODO: «E' altresì esclusa la soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie riferite agli atti di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;

CONSIDERATO inoltre che, nel caso di specie, la lettera c) dell'art. 32 del D.P.R. 601/73, indica testualmente **che le agevolazioni fiscali consistenti nell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e nell'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali**, si applicano "nel caso di atti e contratti relativi all'attuazione di Programmi Pubblici di edilizia residenziale disciplinati nel titolo IV della legge 865/71 (Piani che all'attualità coincidono con i Piani di edilizia residenziale sociale - c.d. Edilizia sovvenzionata come quella di specie)"

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 107;

VISTO l'art. 42bis del D.P.R. 327/2001, e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che il presente provvedimento, conforme alle risultanze istruttorie, è stato espletato nell'osservanza della normativa nazionale e regionale, della delibera di Consiglio Comunale n.20 del 25.6.2014 che si allega sotto la **lettera A**, nonché della transazione sottoscritta il 10.02.2009 allegata sotto la **lettera B**, quali parte integranti e sostanziali dello stesso;

ACCERTATA la propria competenza in forza del decreto sindacale il Decreto sindacale prot.n.451 dell'11.01.2021 con il quale è stato attribuito al suddetto ing. Pasquale MORISCO l'incarico di Responsabile delle posizioni organizzative dell'Area Tecnica di questo Comune fino al 30.06.2021 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica di questo Comune all'ing.Pasquale MORISCO;

DATO ATTO che il Responsabile precedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della L. n.241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

RITENUTO, altresì, che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis del D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE le premesse del presente atto, da intendersi qui richiamate come parte integrante, formale e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di prendere atto dell'acquisizione coattiva sanante, ai sensi dell'art. 42bis del D.P.R. 327/2001 per la **per la realizzazione di un programma costruttivo di edilizia residenziale pubblica ex lege 167/62**, a favore del patrimonio indisponibile del Comune di Montalbano Jonico -C.F. 81001250778- dei beni immobili di seguito descritti:

Comune di Montalbano Jonico

Foglio di mappa 40 particella n. 1274 di qualità seminativo di classe 3[^] di Ha 0.43.38

a) **IN DITTE:**

- SANTACESARIA Assunta nata l'8.10.1963 a Montalbano Jonico e residente in Firenze alla via Dei Pepi n.71 , codice fiscale SNTSNT63R48F399F(erede di FEDERICI Filomena nata a Bernalda il 4.1.1927), proprietà per 1/12 ;
- SANTACESARIA Marisa nata il 14/02/1960 a Montalbano Jonico e residente in Arezzo alla via Giotto n.21 (erede di FEDERICI Filomena nata a Bernalda il 4.1.1927), codice fiscale SNTMRS60B54F399S (erede di FEDERICI Filomena nata a Bernalda il 4.1.1927), proprietà per 1/12 ;
- SANTACESARIA Piero nato il 25/07/1957 a Bari e residente in Bari alla via Garruba n.183 codice fiscale SNTPRI57L25A662F, (erede di FEDERICI Filomena nata a Bernalda il 4.1.1927), proprietà per 1/12;
- FEDERICI Francesco, nato il 6.5.1962 a Bitonto e residente in Bari alla via Quintino Sella n.5, codice fiscale FDRFNC62E06A893X proprietà per 1/12;

- FEDERICI Italo, nato il 4.4.1969 a Bari e residente in Bitonto (BA) al viale Giovanni XXIII n.61 , codice fiscale FDRTLI69D04A662R proprietà per 1/12,
- RICAPITO Celestina, nata a Bitonto il 21.8.1934 ed ivi residente alla via Massimo D'Azeglio n.7 , codice fiscale RCPCST34M61A893M, proprietà per 1/12
- TRIPALDI Elena nata il 29.7.1972 a Taranto e residente a Cartoceto, frazione Lucrezia, in via Circonvallazione Kennedy n.81, codice fiscale TRPLNE72L69L049A proprietaria per 3/12 ;
- TRIPALDI Giuseppe nato il 29.4.1971 a Taranto e residente a Lizzano in via Don Bosco n.8 codice fiscale TRPGPP71D29L049N proprietario per 3/12;

Comune di Montalbano Jonico

Foglio di mappa 40 particella n. 1275 di qualità seminativo di classe 3[^] di Ha 0.11.20

b) **In DITTE:**

- SANTACESARIA Assunta nata l'8.10.1963 a Montalbano Jonico e residente in Firenze alla via Dei Pepi n.71 , codice fiscale SNTSNT63R48F399F(erede di FEDERICI Filomena nata a Bernalda il 4.1.1927), proprietà per 1/12 ;
- SANTACESARIA Marisa nata il 14/02/1960 a Montalbano Jonico e residente in Arezzo alla via Giotto n.21 (erede di FEDERICI Filomena nata a Bernalda il 4.1.1927), codice fiscale SNTMRS60B54F399S (erede di FEDERICI Filomena nata a Bernalda il 4.1.1927), proprietà per 1/12 ;

- SANTACESARIA Piero nato il 25/07/1957 a Bari e residente in Bari alla via Garruba n.183 codice fiscale SNTPRI57L25A662F, (erede di FEDERICI Filomena nata a Bernalda il 4.1.1927), proprietà per 1/12;
- FEDERICI Francesco, nato il 6.5.1962 a Bitonto e residente in Bari alla via Quintino Sella n.5, codice fiscale FDRFNC62E06A893X proprietà per 1/12;
- FEDERICI Italo, nato il 4.4.1969 a Bari e residente in Bitonto (BA) al viale Giovanni XXIII n.61 , codice fiscale FDRTLI69D04A662R proprietà per 1/12,
- RICAPITO Celestina, nata a Bitonto il 21.8.1934 ed ivi residente alla via Massimo D’Azeglio n.7 , codice fiscale RCPST34M61A893M, proprietà per 1/12
- TRIPALDI Elena nata il 29.7.1972 a Taranto e residente a Cartoceto, frazione Lucrezia, in via Circonvallazione Kennedy n.81, codice fiscale TRPLNE72L69L049A proprietaria per 3/12 ;
- TRIPALDI Giuseppe nato il 29.4.1971 a Taranto e residente a Lizzano in via Don Bosco n.8 codice fiscale TRPGPP71D29L049N proprietario per 3/12;

Comune di Montalbano Jonico

foglio 40 particella n. 1276 di qualità seminativo di classe 3[^] di Ha 0.02.50.

c) **DITTE:**

- SANTACESARIA Assunta nata l’8.10.1963 a Montalbano Jonico e residente in Firenze alla via Dei Pepi n.71 , codice fiscale SNTSNT63R48F399F(erede di FEDERICI Filomena nata a Bernalda il 4.1.1927), proprietà per 1/12 ;
- SANTACESARIA Marisa nata il 14/02/1960 a Montalbano Jonico e residente in Arezzo alla via Giotto n.21 (erede di FEDERICI Filomena nata a Bernalda il 4.1.1927), codice fiscale SNTMRS60B54F399S (erede di FEDERICI Filomena nata a Bernalda il 4.1.1927), proprietà per 1/12 ;
- SANTACESARIA Piero nato il 25/07/1957 a Bari e residente in Bari alla via Garruba n.183 codice fiscale SNTPRI57L25A662F, (erede di FEDERICI Filomena nata a Bernalda il 4.1.1927), proprietà per 1/12;
- FEDERICI Francesco, nato il 6.5.1962 a Bitonto e residente in Bari alla via Quintino Sella n.5, codice fiscale FDRFNC62E06A893X proprietà per 1/12;
- FEDERICI Italo, nato il 4.4.1969 a Bari e residente in Bitonto (BA) al viale Giovanni XXIII n.61 , codice fiscale FDRTLI69D04A662R proprietà per 1/12,
- RICAPITO Celestina, nata a Bitonto il 21.8.1934 ed ivi residente alla via Massimo D’Azeglio n.7 , codice fiscale RCPST34M61A893M, proprietà per 1/12
- TRIPALDI Elena nata il 29.7.1972 a Taranto e residente a Cartoceto, frazione Lucrezia, in via Circonvallazione Kennedy n.81, codice fiscale TRPLNE72L69L049A proprietaria per 3/12 ;
- TRIPALDI Giuseppe nato il 29.4.1971 a Taranto e residente a Lizzano in via Don Bosco n.8 codice fiscale TRPGPP71D29L049N proprietario per 3/12;

d) **nonché quale area di sedime dei fabbricati realizzati dall’ATER di Matera** per le ditte sottoelencate:

- FEDERICI Filomena nata a Bernalda il 04/01/1927 e residente in Montalbano Jonico(MT)viale dei Caduti n.28, codice fiscale FDRFMN27A44A801B proprietà per l’area per 1/4;
- FEDERICI Filomena nata a Montalbano Jonico l’1/11/1933 e residente in Lizzano (TA) alla via don Bosco n.12, codice fiscale FDRFMN33S41F399Y , proprietà per l’area per 2/4;
- FEDERICI Vincenzo nato l’08/07/1932 a Bernalda e residente in Bitonto in viale Giovanni XXIII n. 61, codice fiscale FDRVCN32L08A801K proprietà per l’area per ¼,

le particelle sottoindicate:

Comune di Montalbano Jonico catasto urbano:

- **Foglio 40 particella 513 di Ha 0.06.04**
- **Foglio 40 particella 513 sub 1 categ.A3 classe 2[^] vani 5,5**
- **Foglio 40 particella 513 sub 2 categ.A3 classe 2[^] vani 5,5**
- **Foglio 40 particella 513 sub 3 categ.A3 classe 2[^] vani 5,5**
- **Foglio 40 particella 513 sub 4 categ.A3 classe 2[^] vani 5,5**
- **Foglio 40 particella 513 sub 5 categ.A3 classe 2[^] vani 5,5**
- **Foglio 40 particella 513 sub 6 categ.A3 classe 2[^] vani 5,5**
- **Foglio 40 particella 513 sub 7 categ.A3 classe 2[^] vani 6,5**
- **Foglio 40 particella 513 sub 8 categ.A3 classe 2[^] vani 6,5**
- **Foglio 40 particella 513 sub 9 categ.A3 classe 2[^] vani 5,5**
- **Foglio 40 particella 513 sub 10 categ.A3 classe 2[^] vani 5,5**

Foglio 40 particella 514 di Ha 0.05.10

- **Foglio 40 particella 514 sub 1 categ.A3 classe 2[^] vani 5,5**
- **Foglio 40 particella 514 sub 2 categ.A3 classe 2[^] vani 5,5**
- **Foglio 40 particella 514 sub 3 categ.A3 classe 2[^] vani 6,5**

- Foglio 40 particella 514 sub 4 categ.A3 classe 2^ vani 6,5
- Foglio 40 particella 514 sub 5 categ.A3 classe 2^ vani 6,5
- Foglio 40 particella 514 sub 6 categ.A3 classe 2^ vani 6,5
- Foglio 40 particella 514 sub 7 categ.A3 classe 2^ vani 5,5
- Foglio 40 particella 514 sub 8 categ.A3 classe 2^ vani 5,5

Indennità liquidata complessivamente euro 1.102.512,60 come dettagliato nell'allegata transazione

La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui gli immobili si trovano, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva.

3. Di prendere atto che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, l'indennizzo patrimoniale e non patrimoniale spettante ai proprietari dei beni indicati all'art. 1 che precede, non sarà erogato in quanto, l'ammontare complessivo spettante a ciascuna ditta, resta assorbito per intero nelle maggiori somme, già ricevute dal privato con riferimento al medesimo procedimento transattivo.

4. Di prendere atto che il provvedimento di acquisizione sanante n.20 del 25.6.2014 deliberato dal Consiglio Comunale dovrà essere notificato ai sopraindicati proprietari nelle forme degli atti processuali civili, pubblicato sul sito informatico di questo Comune ed è già stato trasmesso alla Sezione Competente della Corte dei Conti di Potenza con nota raccomandata prot.n.0013142 del 16.9.2014 come prescritto dal comma 7 dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001.

5. In forza dell'acquisizione sanante sono automaticamente estinti tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sui beni oggetto dell'acquisizione, salvo quelli compatibili con quelli cui l'acquisizione è preordinata; le azioni reali o personali esperibili non incidono sul presente provvedimento dirigenziale.

6. Il trasferimento dei diritti immobiliari trasferiti con il procedimento di acquisizione sanante non è soggetto alla condizione sospensiva di cui al comma 4 dell'art. 42bis del D.P.R. 327/2001 avendo, l'Ente Comunale e l'Ater, provveduto al pagamento delle somme a titolo di indennizzo.

7. Il presente provvedimento sarà registrato presso l'Agenzia delle Entrate trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Matera **con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e con l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali come indicato in premessa, nonché volturato a termini legge.**

8. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, si comunica che avverso il presente atto è ammessa impugnazione mediante ricorso avanti al TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione ovvero, in alternativa, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data, per profili attinenti al corretto esercizio del potere e per quanto possa incidere su posizioni di interesse legittimo.

9. DI DISPORRE che la presente vada trasmessa all'ufficio di Segreteria, Ragioneria, Tecnico, Contratti, ognuno per gli adempimenti di competenza;

10. DI DISPORRE, altresì, che la presente determinazione :

- Non prevedendo impegno di spesa è esecutiva dal momento dell'apposizione della data di numerazione delle determinazioni e che corrisponde alla data di sottoscrizione della stessa
- va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per quindici giorni consecutivi
- va inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso il settore Segreteria.

Per l'Istruttoria:
f.to M.R.D.

IL RESPONSABILE p.o. DELL'AREA TECNICA
f.to (ing.Pasquale MORISCO)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa .

Esprime parere:

Favorevole

Data 28.01.2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to (ing.Pasquale MORISCO)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, dell'art.151,comma 4, e art. 183 comma 7 del d.Lgs. n. 267/2000 esprime il visto contabile e attestazione di copertura finanziaria e rilascia parere:

Favorevole

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Bilancio _____ Cap. _____ imp. _____ €. _____

Per le liquidazioni di spesa:

Ai sensi dell'art. 184, comma 4, e dell'art. 147-bis del d.Lgs. n. 267/2000 si riscontra la regolarità contabile, fiscale ed amministrativa

Data: _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
f.to Rag, Antonio D'ARMENTO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 01/02/2021 Cron. N. 302/2021.

Dalla residenza comunale, 01/02/2021



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to (Maurizio BARLETTA)

RELATA DI NOTIFICA

A richiesta del Comune di Montalbano Jonico (MT) , nella persona del Responsabile dell'Area Tecnica , io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Matera , ho notificato il sujesteso atto ai signori:

1. SANTACESARIA Assunta nata l'8.10.1963 a Montalbano Jonico e residente in Firenze alla via Dei Pepi n.71 ;
2. SANTACESARIA Marisa nata il 14/02/1960 a Montalbano Jonico e residente in Arezzo alla via Giotto n.21;
3. SANTACESARIA Piero nato il 25/07/1957 a Bari e residente in Bari alla via Garruba n.183;
4. FEDERICI Francesco, nato il 6.5.1962 a Bitonto e residente in Bari alla via Quintino Sella n.5;
5. FEDERICI Italo, nato il 4.4.1969 a Bari e residente in Bitonto (BA) al viale Giovanni XXIII n.61;
6. RICAPITO Celestina, nata a Bitonto il 21.8.1934 ed ivi residente alla via Massimo D'Azeglio n.7;
7. TRIPALDI Elena nata il 29.7.1972 a Taranto e residente a Cartoceto, frazione Lucrezia, in via Circonvallazione Kennedy n.81;
8. TRIPALDI Giuseppe nato il 29.4.1971 a Taranto e residente a Lizzano in via Don Bosco n.8;
9. FEDERICI Filomena nata a Bernalda il 4.1.1927 e residente in 75023 Montalbano Jonico (MT)al viale dei Caduti n.28;
10. FEDERICI Filomena nata a Montalbano Jonico l'1/11/1933 e residente in74020 Lizzano (TA) alla via don Bosco n.12;
11. FEDERICI Vincenzo nato l'08/07/1932 a Bernalda e residente in 70124 Bitonto (BA)in viale Giovanni XXIII n. 61.

Mediante consegna a mezzo del servizio postale come per legge .

_____,addì _____

Racc. n. _____ del _____

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
